PROVVEDIMENTI FINANZIARI PER L'ATTUAZIONE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Art. 5

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle Regioni ed e' disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme dello Stato che regolano l'analogo tributo provinciale. Le Regioni determinano l'ammontare delle tasse in misura non superiore al 150 per cento e non inferiore al 50 per cento di quella prevista dalle norme dello Stato per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree appartenenti alle province. All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto delle Regioni, gli uffici competenti ad eseguire le dette operazioni per l'analogo tributo provinciale.

Versione in vigore dal 6 giugno 1970, non più in vigore dal 1 gennaio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario
Estremi	Legge 16 maggio 1970, n. 281
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-finanziari-per-l-attuazione-delle-regioni-a-statuto/art-5-tassa-per-l-occupazione-di-spazi-ed-aree-pubbliche/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it